

COMUNE DI TORRICELLA IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI



Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N. 15	OGGETTO: APPROVAZIONE TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI TASI ANNO 2015.
Data 06/08/2015	

L'anno duemilaquindici, il giorno SEI del mese di AGOSTO alle ore 16,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) IANNELLI Alessandro	X		9) GENTILI Silvana		X
2) BROCCOLETTI Floriana	X		10) ANTEI Paolo	X	
3) BELLI Stefano	X		11) INFUSSI Claudio		X
4) PITORRI Luciano	X				
5) PITORRI Mauro	X				
6) COLTELLA Orazio	X				
7) RICASOLI Costanza	X				
8) LUCANTONI Renzo	X				

Presenti n.	9
Assenti n.	2

VISTO: per quanto riguarda la regolarità:

contabile il ragioniere, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267

tecnica l'addetto al servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267

esprime parere: **FAVOREVOLE**


esprime parere: **FAVOREVOLE**

RESPONSABILE del SERV. FINANZIARIO

IL RESP. del SERV. INTERESSATO.

(Rag. Giuliana Fiorentini)

(Rag. Giuliana Fiorentini)



Risultato legale il numero degli intervenuti il Sindaco Avv. Alessandro IANNELLI ha assunto la Presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il Segretario Comunale, Dr. ssa Rosangela Ripoli.

C.C. n. 15 del 06.08.2015

**APPROVAZIONE TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI TASI ANNO
2015.**

Il Presidente illustra la proposta di delibera.

Interviene il Consigliere Antei che rilascia sulla presente delibera la dichiarazione di cui all'allegato A punto 4.

Il Presidente propone l'approvazione della proposta di delibera:

PRESENTI 9

VOTI CONTRARI 1(Antei)

FAVOREVOLI 8

Il Consiglio approva la proposta ed il Presidente mette a votazione l'immediata eseguibilità dell'atto.

Con la medesima votazione che precede il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo.



Allegato "A"

- ✱ 1) Ci asteniamo.
- ✱ 2) A leggerlo Il programma sembra il LIBRO DELLE FAVOLE!
Saremmo ben lieti se si concretizzasse soprattutto nell'interesse della Collettività e del Territorio. VOTO CONTRARIO
- ✱ 3) Su questo punto pensiamo che come abbiamo precedentemente affermato dovremmo accertare le residenze fittizie sia perchè ciò lo consideriamo un danno erariale ed anche perchè non è corretto nei confronti di coloro che, essendo onesti, pagano la tassa al 10,60 ‰ invece dello 0,50 ‰. VOTO CONTRARIO
- ④ 4) Per la TASI considerando che è facoltà dell'Amministrazione Comunale azzerare completamente tale tributo, noi proporremo il recupero integrale di quanto non è stato pagato fino ad oggi, cioè Tari e acqua per circa 80.000 €. VOTO CONTRARIO
- ✱ 5) Si prende atto sì, del fatto che non è che non si disponga di aree e fabbricati da destinare alle residenze e alle attività produttive ma ancor più del fatto che non è stato ancora terminato il Piano Urbanistico Comunale Generale!!!! Soprattutto dopo sei anni dal vostro insediamento! VOTO CONTRARIO
- ✱ 6) Ci chiediamo come siano possibili delle valutazioni sui riflessi che comporterebbe tale tributo se quanto incassato con l'addizionale del 2014 si saprà soltanto con il saldo del novembre 2015! VOTO CONTRARIO
- ✱ 7) Conosciamo la situazione dell'Ufficio Tecnico, che già era in sofferenza prima figuriamoci ora. C'è bisogno di un tecnico a tempo pieno e non part time!
Ma sappiamo della Vostra capacità nella gestione delle risorse umane.
VOTO CONTRARIO
- 8) Anche lo scorso anno parlavate di liberare la vecchia sede che potrebbe portare un beneficio di circa 10.000 € annui, ma quando pensate di farlo? Chi paga le spese per la sua gestione? Sempre e solo PANTALONE!!! Le utenze degli ambulatori (acqua, gas e luce) e degli altri locali di proprietà dell'Amministrazione attualmente locati a chi sono intestate? Vorrei una risposta esauritiva. GRAZIE VOTO CONTRARIO ~~ASTENSIONE~~
- 9) Vedere NOTE a parte. VOTO CONTRARIO
- 10) ASTENSIONE
- 11) VOTO A FAVORE



PAOLO RIGOUCCI
PAOLO ANTONI
Giovanni

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

PRESO atto che con decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali è stato prorogato al 30 luglio 2015;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 31/07/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura compresa tra il 10 ed il 30% dall'utilizzatore e per la restante parte dal possessore, come previsto dagli articoli 5 – comma 4. e 8 – commi 1. e 2. del regolamento comunale TASI, i quali rimandano al Consiglio Comunale, in fase di deliberazione delle aliquote, la quantificazione delle percentuali applicabili all'occupante ed al possessore dell'immobile o titolare di altro diritto reale sull'immobile, in base a due autonome obbligazioni tributarie;

- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base all'art. 9 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2015, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Voci di costo	Importo previsto 2015 (€)
Somministrazione energia per Pubblica Illuminazione	1.08.02	71.500,00
Manutenzione Pubblica Illuminazione	1.08.02	12.000,00
Manutenzione ordinaria delle strade	1.08.01	21.000,00
Manutenzione verde pubblico	1.09.06	4.500,00
Servizi Cimiteriali	1.10.05	7.700,00
Totale costi		116.700,00

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati ed al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di

proporre l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per il 2015, nei soli confronti delle abitazioni principali e relative pertinenze, nella misura del 01,00 per mille;

TENUTO CONTO che l'aliquota anzidetta rispetta tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

ACQUISITI, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PROPONE

- 1) Di approvare la premessa narrativa, facendo proprie tutte le disposizioni e considerazioni in essa richiamate;
- 2) Di confermare per il 2015, l'aliquota unica relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), nella misura del 01,00 per mille, applicandola nei soli confronti delle abitazioni principali e relative pertinenze, prevedendo nel bilancio 2015 un gettito di €. 27.000,00;
- 3) Di dare atto che l'aliquota anzidetta rispetta tutti i limiti previsti dalle norme richiamate in premessa ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;
- 4) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell' Economia e Finanze mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 6) Di demandare ai Responsabili dei competenti Servizi, l'adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione ex artt. 107 e 109 del TUEL;

Con separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.






Delibera del SINDACO CONSIGLIO COMUNALE n° 15 del 06/08/2015

Il presente verbale viene LETTO, CONFERMATO e SOTTOSCRITTO come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosangela RIPOLI




IL SINDACO
Avv. Alessandro IANNELLI

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Della suesesa deliberazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 28/SET/2015, per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, I comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n°267.

Dalla residenza municipale, li 28/SET. 2015.



Vista l'attestazione del MESSO COMUNALE si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio.

Dalla residenza municipale, li 28 SET. 2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Gabriella CIOLLI

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale.

Dalla residenza Municipale, li 28 SET/2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Gabriella CIOLLI



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____/____/____

- ◆ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, III comma, D.Lgs.267/2000);
- ◆ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, IV comma, D.Lgs.267/2000);

Dalla residenza municipale, li ____/____/____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Gabriella CIOLLI